REGOLAMENTO (CEE) N. 1944/82 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 773/82 relativo alle modalità di applicazione delle operazioni di distillazione dei vini da tavola di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 337/79

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/81 [2], in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 773/82 della Commissione [3] prevede, all'articolo 1, paragrafo 3, che le operazioni di distillazione in causa devono essere effettuate entro e non oltre il 31 agosto 1982 e, all'articolo 7, paragrafo 2, che le operazioni di elaborazione del vino alcolizzato devono essere effettuate entro e non oltre il 15 luglio 1982;

considerando che, dato l'ingente volume del vino da distillare, numerose distillerie si troveranno saturate e che pertanto la scadenza prevista non potrà essere rispettata; che risulta opportuno, affinché la misura adottata raggiunga il proprio scopo, prorogare al 30 novembre 1982 la data limite per la distillazione; che, per gli stessi motivi, è opportuno prorogare al 15 ottobre 1982 il termine per l'elaborazione del vino alcolizzato e modificare in conformità la data limite per la distillazione del vino stesso, fissata dal regolamento citato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 773/82 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, paragrafo 3, la data del 31 agosto 1982 è sostituita da quella del 30 novembre 1982.
2. All'articolo 7, paragrafo 1, la data del 15 luglio 1982 è sostituita da quella del 15 ottobre 1982.
3. All'articolo 8, paragrafo 1, la data del 1° ottobre 1982 è sostituita da quella del 1° gennaio 1983.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 359 del 15. 12. 1981, pag. 1.
[3] GU n. L 88 del 2. 4. 1982, pag. 13.